



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE (modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 85 del 22.10.2019)

### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto e di titolarità dello stesso, per ragioni di sicurezza urbana, di tutela del patrimonio pubblico e di controllo ambientale, nonché le modalità di funzionamento degli impianti.

*Ibis. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art.4 del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al suddetto regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art.2 del D.Lgs. 51/2018 emanato in attuazione della direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di dati e che abroga la decisione quadro 2008/977 GAI del Consiglio.*

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **“banca dati”**: il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattati esclusivamente mediante riprese con videocamere che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, riguardano i soggetti ed i veicoli che transitano nell'area interessata;

b) **“trattamento”**: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) **“dato personale”**: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) **“titolare del trattamento”**: il Comune di San Benedetto del Tronto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

*d bis) “designato al trattamento” la persona fisica individuata nel Comandante della Polizia Locale a cui il titolare del trattamento attribuisce funzioni e compiti di referente per il trattamento dei dati personali operante sotto l'autorità del titolare del trattamento.*

e) “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica, legata da *contratto o altro atto giuridico* al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) “**autorizzati al trattamento**”: *le persone fisiche nominate “addetti al trattamento” dal designato al trattamento referente del titolare ed autorizzate a compiere le operazioni di elaborazione di dati personali ai quali i soggetti addetti hanno accesso nell'espletamento della funzione che è loro propria;*

g) “**interessato**”: la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) “**comunicazione**”: l'atto di mettere a conoscenza di dati personali uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) “**diffusione**”, l'atto di fornire conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) “**dato anonimo**”, il dato che, in origine, a seguito di inquadatura, o, successivamente, a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

*n) “videosorveglianza”: il complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.*

### **Articolo Ibis – Principi generali**

*1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità come di seguito definiti.*

*Ai sensi dell'art.6 del D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38 “per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La sicurezza urbana secondo le indicazioni della Consulta deve quindi intendersi come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di San Benedetto del Tronto attengono specificamente alla tutela della sicurezza urbana.*

*2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale sono investiti.*

3. *Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante rispettivamente dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.*

4. *Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di addebi, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.*

5. *Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la video sorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgano attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.*

## **Articolo 2 – Finalità del trattamento**

1. Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Benedetto del Tronto dalla normativa vigente e, in particolare, dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125, dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure Urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

*Ibis. Il Comune di San Benedetto del Tronto intende potenziare il sistema di videosorveglianza comunale per la tutela della sicurezza urbana, uso esclusivo di polizia a finalità interforze che andrà specificamente disciplinato ed organizzato anche operativamente, per la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva UE 2016/680 e ai sensi del regolamento UE 2016/679. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi accordi secondo la vigente normativa. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video tradizionali, eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.*

*Iter. Il Comune di San Benedetto del Tronto promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza con le modalità di cui al comma 1 bis.*

*Iquater. Il Comune di San Benedetto del Tronto promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di*

*controllo del territorio in collaborazione con gli altri comuni dei territori confinanti, con particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento. A tal fine il Comune può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza a condizioni di reciprocità e con le modalità di cui al comma 1 bis.*

*Iquinquies. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di San Benedetto del Tronto il quale accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune di San Benedetto del Tronto, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:*

*a) acquistare i dispositivi e renderli operativi, provvedendo ad ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;*

*b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di San Benedetto del Tronto.*

*Il Comune di San Benedetto del Tronto assume di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.*

*Isexies. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a Piani Urbanistici Attuativi e per quelli soggetti a intervento diretto tramite Permesso di costruire convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di San Benedetto del Tronto. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al comma precedente.*

2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, e delle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale di cui sia titolare il Comune si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce inoltre i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

4. In ossequio a quanto disposto dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" datato 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, i cittadini sono informati della presenza delle telecamere e della loro ubicazione.

5. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o attraverso opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

### **Articolo 3 – Trattamento dei dati personali**

1. Gli impianti di video sorveglianza disciplinati dal presente Regolamento sono finalizzati:
  - a. alla tutela della sicurezza urbana, anche sotto il profilo della prevenzione;
  - b. alla tutela del patrimonio comunale e pubblico in generale, anche per la prevenzione di atti di vandalismo o di danneggiamento.
  - c. al controllo dell'abbandono, deposito e conferimento di rifiuti nel territorio comunale.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*", per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
4. Le telecamere che compongono il sistema di video sorveglianza fisso saranno installate nelle aree e nei punti che saranno di volta in volta individuati con Deliberazioni della Giunta comunale. Qualora l'attivazione dell'impianto sia legato a ragioni di sicurezza urbana nella valutazione del progetto e, in particolare nella scelta delle aree interessate dal posizionamento degli apparati, dovrà essere coinvolto il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dell'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Ascoli Piceno, così come previsto dalla "Piattaforma della videosorveglianza integrata" di cui alla Direttiva a firma del Ministro dell'Interno del 2 marzo 2012 alla quale si rinvia.

## **CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Articolo 4 – Notificazione**

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In ordine alla notificazione e alla verifica preliminare si rinvia comunque alle precisazioni contenute nel citato Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3.

### **Articolo 5 – *Designato e autorizzati al trattamento***

*1. Titolare dei dati è il Comune di San Benedetto del Tronto. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale. Il Comandante o altra persona nominata dal Sindaco nella sua qualità di Titolare del trattamento, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in San Benedetto del Tronto presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto sindacale, quale referente della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, come definito dall'articolo 1 lett. e) del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.*

2. Il *designato* deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il *designato* procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Gli *autorizzati al trattamento*, nominati ai sensi dell'art. 1 lett. f) del presente regolamento, debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del *designato*.
5. Qualora il sistema di videosorveglianza preveda la condivisione, integrale o parziale delle immagini, da parte di un operatore privato, quale soggetto terzo, anche quest'ultimo dovrà essere designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art.29 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
6. Qualora venga attivato un collegamento del sistema di video sorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia statali, tale collegamento dovrà essere reso noto ai cittadini anche attraverso l'apposito modello semplificato riportato nell'allegato 2 del citato Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010.

#### **Articolo 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa e amministratori di sistema**

1. L'accesso all'interno della sala operativa di controllo collocata presso gli uffici della Polizia Municipale e/o presso l'eventuale operatore privato di vigilanza dove si trovano le strumentazioni di controllo e di archiviazione del sistema di videosorveglianza fisso, è consentito solamente, oltre che al Sindaco o suo delegato, al *designato alla gestione e al trattamento*, agli *autorizzati* nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Municipale o presso l'operatore privato e agli incaricati addetti ai servizi di manutenzione degli impianti e di pulizia.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 1 devono essere autorizzati dal *designato alla gestione e al trattamento*.
3. Per quanto riguarda gli amministratori di sistema si rinvia alle misure e agli accorgimenti individuati e prescritti dal Garante per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici con Provvedimento del 27 novembre 2008.

#### **Articolo 7 – Autorizzati della gestione del sistema di videosorveglianza fisso.**

1. Il *referente* designa e nomina gli *autorizzati* in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza individuandoli tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Ciascun operatore incaricato sarà istruito al corretto uso del sistema, sarà dotato di una propria *password* di accesso al sistema, sarà personalmente responsabile della custodia delle credenziali ad egli assegnate e provvederà a modificare autonomamente la *password* con periodicità di legge.
3. Sarà prevista l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli *autorizzati* e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione dei dati di accesso per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato degli *autorizzati* da parte del *referente* e del titolare del trattamento, comunque non inferiore a sei mesi.
4. I dati oggetto di trattamento dovranno essere custoditi e tutelati secondo quanto previsto dal Codice in

materia di protezione dei dati personali e nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) in vigore per l'Ente. In caso di servizio affidato all'esterno il fornitore dovrà certificare la conformità al punto 25 del disciplinare tecnico allegato "B" al Decreto legislativo n.196 del 2003.

#### **Articolo 8 – Conservazione delle immagini.**

1. Le immagini videoregistrate, nelle ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, come previsto dalla legge n.38 del 23 aprile 2009, di conversione del decreto legge n.11 del 2009, sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tutti gli altri casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello sopra definito, si applicano i dispositivi di cui ai punti 3.2.1 e 3.4 del provvedimento del Garante 8 aprile 2010.

2. Il sistema deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto, anche mediante sovraregistrazione e comunque con modalità tali da rendere non più riutilizzabili i dati cancellati.

#### **Articolo 9 – Controllo deposito rifiuti.**

1. Sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, possono essere utilizzati non solo per accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ma anche per il controllo delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti qualora risulti inefficace o inattuabile il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

2. Il Comune potrà verificare eventuali violazioni amministrative sia attraverso impianti di cui sia titolare sia attraverso impianti di titolarità dell'azienda cui è affidato il servizio di raccolta e smaltimento. In quest'ultimo caso sarà cura dell'azienda, secondo modalità concordate con l'Ente, consegnare su idoneo supporto informatico la registrazione delle immagini da cui risultano presunte violazioni al Comando di Polizia municipale per gli accertamenti ex art. 13 della legge n.689 del 24 novembre 1981, previa nomina dello stesso, nella persona del Comandante o di altro Ufficiale del Corpo, come responsabile esterno del trattamento.

#### **Articolo 9bis – Utilizzo di particolari sistemi mobili.**

##### ***A - Telecamere modulari (foto trappole).***

*Su tutto il territorio comunale sono posizionate telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.*

*Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs.51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.*

*Le modalità di impiego di tali dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento nonché quanto disposto dalla vigente normativa.*

##### ***B - Body Cam e Dash Cam***

*1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body cam (telecamere installate sul corpo dell'operatore in servizio) e delle Dash cam (telecamere a bordo dei veicoli di servizio) in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota del 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente*

*correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".*

*Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi e dei dati trattati.*

*2. Le video camere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.*

*La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.*

*Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.*

*3. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi del Codice Privacy richiamati nel presente regolamento ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.*

**C - Altri strumenti di videoripresa.**

*Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzioni di sanzioni penali. In ogni caso, i dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.*

*Le modalità di impiego di tali dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento nonché quanto disposto dalla vigente normativa.*

## **CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Articolo 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.**

1.I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a)trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b)raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c)raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d)conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente regolamento.

2.I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.



3. Ogni accesso eseguito dal responsabile o dagli incaricati del trattamento deve essere debitamente motivato e registrato, come previsto dall'art.7 comma 3.

#### **Articolo 11 – Obblighi degli operatori.**

1. L'utilizzo di eventuale brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai dettami di legge ed ai limiti indicati nel presente regolamento. L'eventuale brandeggio delle telecamere per lo spostamento di direzione delle riprese ed il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse è consentito solamente al responsabile, il quale provvederà a darne informazione scritta agli incaricati addetti al servizio.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 12 – Informazioni rese al momento della raccolta.**

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sulla base delle indicazioni contenute nel citato Provvedimento del Garante del 2010 si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente conforme ai dettami di legge, in prossimità delle aree, strade e piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – registrazione effettuata dal Comando di Polizia Locale del Comune di San Benedetto del Tronto per fini di sicurezza urbana – art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg.vo n.196/2003 e s.m.i.)".

2. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per il controllo del deposito di rifiuti la segnaletica farà riferimento a "fini di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito di rifiuti".

3. Il supporto segnaletico dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, e dovrà avere un formato e posizionamento tale da essere reso visibile sia in orario notturno che diurno.

4. Il Comune di San Benedetto del Tronto si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto con un anticipo di giorni sette, mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente e/o con altri mezzi di diffusione locale.

5. *Sul sito istituzionale dell'Ente è pubblicata l'informativa contenete le modalità e la finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs.101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.*

## **Articolo 13 – Diritti dell’interessato.**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
  - la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi;
  - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- c. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Nel caso di esito negativo della istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

6. L’uso dei dati personali nell’ambito delle finalità di cui al presente regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla particolare normativa vigente in materia di “privacy”.

*7. L’apparato di videosorveglianza potrà anche essere utilizzato in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Locale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitano di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione o designato al trattamento dati.*

*8. E’ consentito solo all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.*

*9. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia Locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell’ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell’art. 391 quater C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di*

*difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in un procedimento penale nel termine di 24 ore dal fatto reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filamento, riversato su apposito supporto.*

*10. E' possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza con le modalità di cui all'articolo 2 comma 1 bis.*

#### **Articolo 14 – Sicurezza dei dati.**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato nel presente regolamento. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

*Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e al conseguente D.Lgs.101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal presente Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679.*

#### **Articolo 15 bis – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

*1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt.37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.*

*2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente Regolamento.*

#### **Articolo 16 – Limiti alla utilizzabilità e danni cagionati per effetto del trattamento**

Per quanto riguarda i limiti di utilizzabilità dei dati personali e i danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali si rinvia a quanto disposto rispettivamente dagli artt.14 e 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni).

#### **Articolo 17 – Comunicazione dati personali**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Benedetto del Tronto a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal *designato* e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva, previa documentata richiesta scritta da inoltrare al Sindaco, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV - NORME FINALI**

### **Articolo 18 – Modifiche regolamentari**

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito di eventuali aggiornamenti, nonché all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ascoli Piceno.

### **Articolo 19 – Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma della Legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al responsabile della Sicurezza, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e ai responsabili degli uffici Comunali indicati nell'atto deliberativo di approvazione.

### **Articolo 20 – Norma di rinvio**

*Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché all'eventuale regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.*